DISPOSIZIONI URGENTI PER CONSENTIRE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN OCCASIONE DELLA PROSSIMA ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 1

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 FEBBRAIO 2022, N. 11

In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 6 e 7, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, al fine di garantire l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del Presidente della Repubblica, i membri del Parlamento in seduta comune e i delegati regionali convocati a partire dal 24 gennaio 2022, nel caso in cui siano sottoposti alla misura dell'isolamento, in quanto risultati positivi ai test diagnostici per SARS-CoV-2 o alla misura della quarantena precauzionale, in quanto identificati come contatti stretti con soggetti confermati positivi al predetto virus, sono autorizzati, previa comunicazione all'azienda sanitaria territorialmente competente, a spostarsi, con mezzo proprio o sanitario, sul territorio nazionale, esclusivamente per raggiungere la sede del Parlamento ove si svolge la predetta votazione, e fare rientro nella propria residenza o dimora, indicata come sede di isolamento o quarantena. Gli spostamenti sono consentiti per il tempo strettamente necessario alle operazioni di voto e comunque con modalita' tali da prevenire il pericolo di contagio. A tali fini, i predetti soggetti sono altresi' autorizzati a soggiornare presso le strutture previste dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, o altro luogo idoneo dove proseguire il periodo di isolamento o di quarantena. Durante la trasferta necessaria a completare le operazioni di voto, i membri del Parlamento in seduta comune e i delegati regionali cui al comma 1, sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) divieto di utilizzo dei mezzi pubblici;

b) divieto di sosta in luoghi pubblici;

c) divieto di entrare in contatto con soggetti diversi da coloro che sono preposti alle operazioni di voto;

d) divieto di pernottamento e consumazione dei pasti nei luoghi diversi da quelli indicati come sede di isolamento o quarantena;

e) obbligo di utilizzo costante, all'aperto e al chiuso, dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. La Camera dei deputati comunica al Prefetto di Roma le fasce orarie giornaliere all'interno delle quali si svolgono le votazioni dei soggetti di cui al

comma 1.

Versione in vigore dal 21 gennaio 2022, non più in vigore dal 19 febbraio 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per consentire l'esercizio del diritto di voto in occasione della prossima elezione del Presidente della Repubblica
Estremi	Decreto-legge 21 gennaio 2022, n. 2
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2022

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-consentire-l-esercizio-del-diritto-di-voto/art-1-provvedimento-abrogato-dalla-l-18-febbraio-2022-n-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it